



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE N. 76 del 22-12-2021**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 CON RIFERIMENTO AL 31.12.2020 - APPROVAZIONE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 51/2017 E SS.MM.II.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** a partire dalle ore **ore 19:36**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco in sessione ordinaria seduta pubblica e di prima convocazione, con avvisi diramati in data utile.

I lavori consiliari sono disciplinati con le modalità stabilite con decreti del Sindaco n. 10 del 22/04/2020, n. 19 del 14/12/2020 e n. 3 del 21/04/2021, e, ai fini della pubblicità della seduta, vengono trasmessi per la cittadinanza in diretta streaming.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------|---|
| GUIZZO PAOLO | P | PANZIERA LUCIO | P |
| BERTUOLA MANUELA | P | TOSELLO NOVELLA | P |
| POVELATO RENATO | P | PAVAN ADRIANA | P |
| CALCAGNOTTO CARLA | P | GROSSO SEBASTIAN | P |
| VOLPATO SERGIO | P | CAMPAGNOLA MASSIMILIANO | P |
| PEDRON MONICA | P | PASTRO ANNA | A |
| LIVOTTO GIULIANA | P | MORO ENRICO | P |
| BAU' MANOLO | P | SILVESTRINI GUERRINO | A |
| VENTURIN DANIEL | P | | |

(P)resenti n. 15, (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano.

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO; riscontrata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Incarica delle funzioni di scrutatore i Consiglieri

PAVAN ADRIANA

CAMPAGNOLA MASSIMILIANO

e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali (Bertuola, Povelato, Calcagnotto, Volpato, Pedron, Livotto, Baù, Venturin, Panziera, Tosello, Pavan, Grosso, Campagnola, Moro).



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2021 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute, con riferimento alla situazione del 31/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2020 avente a oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con riferimento al 31.12.2019 - approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con d.c.c. n. 51/2017 e ss.mm.ii.";

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016, nel triennio 2016-2018 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, in particolare le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, riassunti nell'allegato modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);

PRESO ATTO delle azioni svolte da ASCO HOLDING S.p.A. in riferimento agli interventi di razionalizzazione indicati dal Consiglio Comunale con le precedenti deliberazioni;

ACCERTATO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Volpago del Montello:

La Società ASCO HOLDING S.P.A.

- a) in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze nn. 363/2018, 376/2018, 401/2018 e 408/2018, con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi Consigli Comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. (tra le quali non rientra la deliberazione adottata ex art. 24 TUSP dal Comune di Volpago del Montello), ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- b) in data 23 aprile 2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance. La società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);
- c) con delibera n. 44 del 18 settembre 2018 il Consiglio Comunale ha proceduto, in seguito alle predette modifiche statutarie, ad un aggiornamento delle motivazioni che avevano portato a prevedere un processo di razionalizzazione di Asco Holding S.p.a., confermando il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.a. in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società; il Tribunale Amministrativo Regionale, adito avverso tale deliberazione con ricorso presentato da Plavisgas S.r.l., ha dichiarato l'improcedibilità dello stesso con sentenza n. 01018/2019;
- d) con delibera n. 68 del 20 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica al 31.12.2017 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

- e) con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le sentenze del TAR Veneto menzionate al punto a), con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure.
- f) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 è stata disposta la revisione del Piano di ricognizione delle società partecipate da questo Comune approvato con deliberazione n. 68/2018 ed è stato dato atto, tra l'altro, che il processo di rafforzamento dei poteri degli enti territoriali sulla governance di Asco Holding s.p.a., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, doveva essere incrementato mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, in conformità a quanto statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019;
- g) in data 17 luglio 2019 sono state pubblicate le sentenze del TAR Veneto nn. 1016/2019; 1017/2019, 1018/2018, 1019/2019; 1020/2019 con le quali sono stati respinti i ricorsi con i quali Plavisgas s.r.l. aveva impugnato le deliberazioni di alcuni consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. deducendo l'illegittimità della detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte. In tali sentenze il TAR Veneto ha statuito che *“Non è condivisibile, dunque, quanto osservato dalla società ricorrente nel senso che le deliberazioni evocate dall'Amministrazione resistente sono state adottate quando ormai il rapporto sociale era cessato (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 1 luglio 2019), posto che non si è verificato alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione. E' inconferente, invece, il richiamo operato dalla società ricorrente alle citate sentenze del T.A.R. Veneto sul termine del 30 settembre 2018, come termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cfr. pag. 4 della memoria di replica depositata in data 5 luglio 2019), posto che nelle sentenze in questione il termine de quo è riferito all'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del ridetto art. 24, che per le ragioni sopra precisate non trova applicazione nel caso che occupa”*;
- h) con deliberazione n. 53 del 21.10.2019 il Consiglio Comunale ha approvato tale proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto di Asco Holding. S.p.a. e ha dato mandato al Sindaco di votare a favore della stessa in sede dell'assemblea straordinaria della predetta società;
- i) nell'assemblea straordinaria di Asco Holding. S.p.a. dell'11 novembre 2019 è stata approvata la modifica statutaria dell'art. 21;
- j) con “Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a” del 12 dicembre 2019, pervenuta al protocollo n. 17280 del 14.12.2019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. aveva rilevato quanto segue:
1. con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione della predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura “pulviscolare” delle partecipazioni;
 2. Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;
 3. in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime cinque assunzioni sono già state formalizzate;

4. come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas.
- k)** con "Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A." del 14 dicembre 2020, pervenuta al protocollo n. 16020 del 15.12.2020, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha segnalato quanto segue:
1. Nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una *policy* per la selezione del personale al fine di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell'operatività della Società stessa, individuando i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell'organigramma aziendale, dal mese di gennaio 2020 l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse ed è in via di identificazione la sesta risorsa;
 2. Per quanto riguarda l'introduzione della clausola statutaria, ritrascritta all'art. 21 dello statuto sociale e deliberata in data 11/11/2019, di istituzione di un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale, in corrispondenza delle due assemblee di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante assemblee di soci pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020;
 3. La controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l'operazione con il gruppo Hera per effetto della quale, tra l'altro, le partecipazioni di Ascopiave nelle società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate alla società EstEnergy S.p.A., controllata dal gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A.;
 4. Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata Asco TLC S.p.A.;
- l)** con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. (e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica) si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 24/2019;
- m)** per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;
- n)** le modifiche statutarie ora in vigore (ridefinizione dell'oggetto sociale e degli ambiti di attività del gruppo, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (quest'ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di C.C. n. 53 del 21.10.2019)) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisorii all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- o)** con riferimento alla richiesta di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., Asco Holding ha conferito mandato alla Long Term Partners S.r.l. parte di OC&C ("LTP") di Milano la valutazione economica, finanziaria, e tecnica per supportare il Consiglio di amministrazione della Società nelle valutazioni strategiche relative alla partecipazione detenuta in Asco TLC spa;

- p) con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 11.08.2021 questo Ente ha confermato la cessione delle azioni possedute in Asco TLC spa; con verbale di assemblea ordinaria dei soci del 01.10.2021, Asco Holding spa ha deliberato:

“1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 20 dello statuto, l’operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica;

2. di autorizzare l’avvio del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A. nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell’operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A., ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all’espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell’operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso;

3. di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla presente delibera”.

- q) si rileva, inoltre, come, per effetto del predetto accordo tra Ascopiave S.p.A. e il Gruppo Hera, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas, con ciò rafforzando ulteriormente la presenza nel territorio, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull’intero territorio nazionale - come è proprio di ogni gruppo quotato -, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l’interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, come attestato dalla impossibilità evidente per i Comuni singolarmente di svolgere servizi che richiedono investimenti significativi da soli;
- r) si rileva che in data 23 ottobre 2020 si è riunita l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Asco Holding S.p.A. ed ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto di azioni Ascopiave S.p.A., l’autorizzazione all’acquisto di azione proprie di Asco Holding S.p.A. e l’autorizzazione alla costituzione di pegno su azioni Ascopiave;

Si prende atto che nel verbale della citata assemblea viene richiamata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. sulle proposte all’ordine del giorno – datata 30/09/2020 - , nella quale vengono indicate le motivazioni per le quali viene chiesta l’autorizzazione all’acquisto di azioni della controllata Ascopiave S.p.A., che consistono nel maggiore consolidamento della partecipazione di maggioranza detenuta da Asco Holding in Ascopiave e nella dotazione a favore di quest’ultima di un valido strumento per permettere di eseguire operazioni di consolidamento; nel medesimo documento vengono inoltre indicate le motivazioni per le quali viene chiesta l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A., che consistono nella possibilità di eseguire azioni di investimento e di compiere azioni strategiche. Si ritiene che tali acquisti di azioni comporteranno un consolidamento della proprietà pubblica della compagine sociale.

- s) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);
- t) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ASCO HOLDING S.P.A. (da bilancio consolidato)

| Anno | Risultato d'esercizio |
|-----------|-----------------------|
| 2020/2021 | 63.725.000,00 |
| 2019 | 85.216.000,00 |
| 2018 | 47.664.000,00 |
| 2017 | 50.622.000,00 |
| 2016 | 57.728.000,00 |
| 2015 | 46.349.000,00 |

u) Esito della ricognizione:

- Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI S.p.A. la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;
- Si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 24/2019 con riferimento ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica;
- Si richiama e si conferma pertanto l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 e, in particolare, la modalità di razionalizzazione attraverso il mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;
- Si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a., come illustrate nella Nota informativa del 14 dicembre 2020 del Presidente della predetta società;
- Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.A., si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019. In particolare, l'assemblea ordinaria dei soci di Asco Holding S.p.a il 01.10.2021 ha deliberato:

"1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, l'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica;

2. di autorizzare l'avvio del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A. nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A., ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell'operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso;

3. di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla presente delibera".

La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;
- b) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- c) nel corso del 2017 ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi integrati Acqua S.r.L. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. (atto di notaio rep. 769 del 29/7/2017);
- d) è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond - mercato Extra Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22/06/2018 del Mef sulla "nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175" (in atti prot. n. 4735 del 09/04/2019);
- e) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
- f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 40 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, nel 2020, 292 dipendenti (285 nell'esercizio precedente);
- g) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI Spa

| Anno | Risultato d'esercizio |
|-------------|------------------------------|
| 2020 | 5.813.871,00 |
| 2019 | 1.145.561,00 |
| 2018 | 3.089.983,00 |
| 2017 | 1.980.085,00 |
| 2016 | 3.103.178,00 |
| 2015 | 3.896.158,00 |

- h) Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 11.08.2021 è stata approvata la trasformazione di Alto Trevigiano Servizi da s.r.l. a s.p.a., approvazione del patto parasociale e regolamento del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico" (C.I.P.C.A.), modifiche dello statuto sociale;
- i) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Volpago del Montello nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI spa. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;
- j) Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi;

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in ASCO HOLDING S.p.A. e ALTO TREVIGIANO SERVIZI Spa in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente;

ESAMINATI, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le partecipazioni indirettamente detenute dall'Ente e gli indirizzi dove indicati:

Indirette Asco Holding spa:

| Ragione Sociale | Nota | Esito ricognizione |
|--|--|--|
| <p>ASCO TLC S.P.A. c.f. 03553690268</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (91,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 2,86219 %</p> | <p>La società si occupa della installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia vocale.</p> | <p><i>L'assemblea ordinaria dei soci di Asco Holding S.p.a il 01.10.2021 ha deliberato: "1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, l'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica;</i></p> <p><i>2. di autorizzare l'avvio del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A. nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A., ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell'operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso;</i></p> <p><i>3. di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla presente delibera".</i></p> |
| <p>ASCOPIAVE S.P.A. c.f. 03916270261</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (52,043%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 1,63689 %</p> | <p>La società opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale</p> | <p>Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019. In particolare si evidenzia il mantenimento della "partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015.</p> <p><i>In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale.</i></p> <p><i>Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale";</i></p> |
| <p>BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. c.f. 04020760262</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (10,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 0,314527 %</p> | <p>Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP</p> | <p>Mantenimento senza interventi.</p> |
| <p>ALVERMAN SRL partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (100,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 3,1452705%</p> | <p>Ha per oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di pellet in legno, legna da ardere, componenti semilavorati in legno.</p> | <p>Società in liquidazione. Acquistata partecipazione totalitaria al fine di recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una</p> <p>Invest S.r.l. in liquidazione a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in cassazione (Fonte: Bilancio Asco Holding 2018)</p> |

| Ragione Sociale | Nota | Esito ricognizione |
|--|--|--|
| CONSORZIO FELTRENERGIA c.f. 93031350254 partecipazione detenuta tramite ALTO TREVIGIANO SERVIZI spa. (9,86767%) quota partecipazione indiretta: 0,21058% | Non avendo scopo di lucro i soci che si avvalgono dei suoi servizi versano una quota associativa a copertura degli stessi. | Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è escluso dalla normativa di riferimento (TUSP). |
| VIVERACQUA S.C. A R.L. c.f. 04042120230 partecipazione detenuta tramite ALTO TREVIGIANO SERVIZI spa. (10,66%) quota partecipazione indiretta: 0,227 % | Organizzazione comune fra soci gestori servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi. Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto. Non ha scopo di lucro. | Mantenimento senza interventi. |

DATO ATTO di quanto segue, con riferimento alla “**Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus**”: si tratta di una cooperativa sociale, costituita ai sensi della Legge n. 381/1991, rispetto alla quale deve ritenersi prevalente, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016, la disciplina particolare per essa stabilita dal legislatore, anche a seguito della riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

La cooperativa sociale in argomento svolge in ambito locale importanti attività (ritenute indispensabili) nel settore dei servizi sociali. Inoltre, deve essere considerato che il Comune può essere socio di tale cooperativa (ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 381/1991) al fine di sostenerne e finanziarne le attività (in gran parte coincidenti con attività inerenti a funzioni fondamentali comunali ex art. 128 del D. Lgs. n. 112/1998), mentre in nessun modo il comune può assumere il controllo o la direzione della medesima, neanche indirettamente o congiuntamente con altri enti locali (art. 1, comma 4, e art. 4, comma 3, D. Lgs. 112/2017).

Vita e Lavoro si propone, secondo i principi della mutualità Cooperativa e della solidarietà, di perseguire nell’interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero e l’integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale è perseguito con la gestione di servizi sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo è realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (Ceod), di centri sociali, residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente;

Considerata la mancanza di finalità lucrativa, in quanto lo scopo, e la specifica missione, consiste nel perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini si PONE AL DI FUORI DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, art. 1 comma 2 del TUPS e quindi non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell’ente in ragione dell’assenza di interesse economico del suo operare;

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza dell’organo consigliare ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dell'intervento del Sindaco, riportato come segue:

SINDACO. *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche”..*

Diciamo, è un passaggio obbligato che viene fatto ogni anno a fine anno in cui dobbiamo sostanzialmente fare la revisione di tutte le società in cui abbiamo una quota di partecipazione. Allora, direi nulla di particolare, due parole sulla Asco Holding me le riservo adesso; per Alto Trevigiano, per le altre varie società partecipate.

Sulla Asco Holding mi permetto solo di dire, anche perché qua parlavamo di agosto dove abbiamo dovuto convocare un Consiglio dopo l'altro - perché i punti qua si sovrapponevano e non vi era certezza fino all'ultimo minuto - in cui abbiamo approvato, se ricordate (con delibera dell'11 agosto) la cessione delle azioni possedute in Asco TLC.

Per chi non c'era, sì, non vi faccio la storia perché il Consigliere Grosso la conosce bene, l'ha vissuta tutta. Qui Asco Holding è una società a capitale interamente pubblico... no, scusatemi, interamente pubblico ad eccezione di uno 0,67%, il 99 e rotti sono Comuni e la quota rimanente è un socio privato.

Qui in occasione della... qualche anno fa c'è stato un passaggio, diciamo così, cruciale legato alla Madia, alla Legge Madia, che ha rivisto un po' la logica delle partecipazioni dei Comuni, ponendo dei paletti... dei Comuni a società partecipate e altro. Questo nell'ottica generale di dire: eliminiamo i carrozoni e le partecipazioni in Enti che, di fatto, magari per i Comuni sono solo dei costi, ma servono solo per dare poltrone. Che ci stava anche come logica. Però nessuno si è posto la domanda - perché probabilmente ce ne sono poche - che ci sono anche società che in realtà danno utili. E qui, non so se li ho qui o se sono più avanti, giusto per dirvi il risultato d'esercizio di Asco Holding S.p.A., ve lo elenco in ordine dal 2015 al 2021 è stato di 46 milioni... lascio perdere i rotti, 46 milioni nel 2015, 57 milioni 2016, 50 milioni 2017, 47 milioni 2018, 85 milioni 2019, 63 milioni nel 2021 e questi sono gli utili. Quindi stiamo parlando di cifre, anche perché qui parliamo di compartecipazione in Ascopiave, società quotata in Borsa, che è prossima come valore in Borsa al miliardo di euro. Giusto per dirvi di che realtà stiamo parlando. Quindi qua, per i Comuni perdere la possibilità di rimanere all'interno di questa società che di fatto a tutt'oggi ci dà qualcosa come 400.000,00 euro all'anno di interessi, sì, sarebbe veramente un peccato. E qui ne è nata una battaglia legale con il socio privato, il quale legittimamente da parte sua voleva, diciamo così, far estromettere - lo dico in termini semplici - i Comuni da questa società. Ovviamente, se rimane solo la parte privata, anche se è piccola, è quella che poi ha il controllo totale di questa società. Da qui ne è nata una battaglia legale che si fondava, sostanzialmente - scusatemi se faccio una sintesi estrema proprio della cosa - su tre punti, sostanzialmente: il fatto che, in realtà, Asco Holding non è una società operativa, ma è una società che serve solo di fatto a ridistribuire per i soci (che sono i Comuni) ad ognuno la sua quota, in base alla quota che ha in percentuale. Quindi, di fatto, la loro operatività è questa. E quindi il numero di dipendenti era inferiore al numero degli amministratori, che anche qui, sì, se l'amministratore è un Consigliere è a costo zero, non riceve nessun compenso, voglio dire. Quindi anche lì... basta sia un Consigliere Comunale, Assessore o Sindaco, zero, basta essere semplicemente... quindi società che di fatto... quindi questo è il primo punto.

Il secondo punto era che nella definizione i soci, noi, per dire, avevamo il 2,2%, poi alcuni soci hanno venduto le loro quote comuni, la società Asco ha acquisito le quote di questi soci e le ha distribuite fra tutti, quindi siamo passati al 3,1% circa, come quota societaria in Asco Holding. Però anche con il 3% era ritenuta una percentuale tale da non poter influire sulle scelte e quindi i soci pubblici non avevano il controllo della società; il privato con lo 0,6 invece aveva il controllo. Lasciamo perdere.

Per cui per sopperire al primo punto sono stati assunti dei dipendenti che adesso svolgono mansioni anche con Ascopiave. Il secondo è stato superato col fatto che è stata costituita un'Assemblea Speciale, primo caso in Italia, per Enti pubblici, proprio primo caso che ha fatto scuola per molte altre realtà simili alle nostre. Siccome noi abbiamo avuto questa battaglia col privato, ci sono state poi delle sentenze passate anche in giudicato sia al TAR che in Consiglio di Stato, che hanno dato delle indicazioni in queste sentenze e sfruttando questo è stata costituita un'Assemblea Speciale dei soli soci pubblici; Assemblea che viene convocata ufficialmente prima dell'assemblea di Asco Holding, nella quale i soci pubblici deliberano che cosa fare e di fatto lo deliberano e mandano uno o due rappresentanti - dipende - a nome di tutti. Quindi, a quel punto, entrano con la quota del 99% in assemblea di Asco Holding, quindi da quel punto di vista è evidente che il socio pubblico ha il controllo della società perché parla con una voce sola.

Terzo punto era invece - ed è quello che abbiamo toccato e che adesso si sta muovendo – è quello che era stato mosso come rilievo che mentre il gas è considerata una risorsa, diciamo così, come l'acqua fondamentale, Asco TLC che si occupa invece di trasmissioni, quindi tutto ciò che attiene telecomunicazioni e altro, che proprio in questo momento abbiamo visto come sia diventato fondamentale anche quello, però non è considerato prioritario e i soci pubblici, il pubblico non può detenere quote di società che non svolgano funzioni cosiddette fondamentali. Per cui anche qui ne era nata tutta una logica su cosa fare (era il terzo punto sul quale eravamo stati attaccati), per cui in occasione, dicevo, della delibera di agosto è stato deciso da Volpago però dopo che c'eravamo incontrati a livello di Assemblea Speciale con tutte le altre Amministrazioni in cui tutti hanno deciso di vendere la società Asco TLC, una società che era del Gruppo Asco Holding però staccata da Ascopiave, c'è tutto un... per dire, anche BIM Piave Nuove Energie, che quello che segue in house sempre la gestione del calore negli edifici pubblici è in parte all'interno anche di Asco Holding, però quella è considerata società fondamentale come settore. Per cui è stata deliberata la cessione di Asco TLC, in questo momento è prossimo alla pubblicazione il bando perché ovviamente viene venduto con asta pubblica e quindi dovremo arrivare con questo ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla legge Madia. Legge Madia che, nel frattempo, la scadenza è stata prorogata a dicembre 2022 e quindi siamo entro i tempi per ottemperare a tutto. Quindi questo ci ha messo, diciamo così, un po' tranquilli, non tranquillissimi perché finché non è chiuso, perché ci sono ancora alcune... perché chiaramente il privato fa ricorso, ma, insomma, le prime sentenze sono state favorevoli sui due gradi di giudizio e, quindi, la speranza è che la strada su cui ci stiamo muovendo sia questa. Fra l'altro, dicevo, adesso cedendo anche Asco TLC viene meno, viene a cadere anche l'ultima motivazione.

Niente, questo mi interessava solo... per il resto noi qui non facciamo altro che prendere visione di quali sono i bilanci delle società partecipate, sostanzialmente.

Se c'è qualche domanda, altrimenti metto ai voti il punto n. 9: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento al 31.12.2020. Approvazione relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51/2017 e successive.

Il Sindaco considerato che non vi sono interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con riferimento al 31.12.2020 - approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con d.c.c. n. 51/2017 e ss.mm.ii.", posta al punto n. 9 dell'ordine del giorno.

Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 15
- Astenuti: n. =
- Votanti: n. 15
- Favorevoli: n. 15
- Contrari: n. =

DELIBERA

1. Di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. Di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 in merito alla Società ASCO HOLDING S.p.A. e sue partecipate;
3. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2020 sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto nell'allegato modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);
4. Di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e negli allegati come sopra approvati e richiamati;

5. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:
- a. **ASCO HOLDING SPA**
 - b. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA;**
6. Di dare atto, con riguardo alla “**Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus**”, che la stessa, ponendosi al di fuori della concorrenza e del mercato, non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell’ente in ragione dell’assenza di interesse economico del suo operare;
7. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
9. Di aggiornare i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
10. Di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l’applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l’inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte.

Infine, su proposta del Sindaco, valutata l’urgenza di adempiere tempestivamente a quanto disposto dall’articolo 20 del T.U.S.P., con ulteriore separata votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito

- Presenti: n. 15
- Astenuti: n. =
- Votanti: n. 15
- Favorevoli: n. 15
- Contrari: n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GUIZZO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario Comunale
Cescon Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa